

**GALA**GALA S.p.A. - Via Savoia, 43-47 - 00198 ROMA
www.gala.it 800 973 339**MODULO
DI ADESIONE N.****DATI CLIENTE**Tipologia Cliente: ☐ Domestico ☐ Condominio

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____

P. IVA _____

C.F. _____

Legale rappresentante,
Cognome e Nome (solo per clienti non domestici)

C.F. _____

Referente contrattuale,
Cognome e Nome (solo per clienti non domestici)

Telefono _____ Cellulare _____ Fax _____ E-mail/PEC _____

Indirizzo di residenza/Sede legale _____ n° _____
(via, piazza...)

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

INDIRIZZO E COMUNICAZIONIIndirizzo di spedizioni fatture e comunicazioni _____ n° _____
(se diverso da residenza/sede legale)

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Indirizzo di posta elettronica: ☐ E-mail _____ ☐ PEC _____☐ Invio cartaceo ☐ Fattura mensile ☐ Fattura bimestrale ☐ Gas naturale

Il Cliente dichiara e rilascia i dati di cui alla presente sezione sotto propria responsabilità nonché ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

GAS - Dati del punto di fornitura

Denominazione Offerta/ID _____

Indirizzo _____ n° _____ CAP _____
(se diverso da residenza/sede legale)

Comune _____ Provincia _____ Data Inizio di Fornitura 0 1 / /

PDR _____ REMI/City Gate _____

Attuale Fornitore: _____ Distributore: _____ Volume Annuo (m³) _____

Matricola contatore _____ Contratto: ☐ A scadenza ☐ Con recesso: _____ mesi Recesso ☐ Si
da inviare: ☐ NoMercato di provenienza: ☐ Mercato libero Destinazione d'uso: ☐ Riscaldamento ☐ Cottura/Acqua calda ☐ TecnologicoTipologia utilizzo: ☐ Attività di servizio pubblico ☐ Autotrazione ☐ Commercio e servizi ☐ Condominio con uso domestico ☐ Domestico residente ☐ Domestico non residente ☐ Industria Giorni di utilizzo: ☐ 7 ☐ 6 ☐ 5
(escluse domeniche e festività nazionali) (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)IVA: ☐ Aliquota al 10% ☐ Esente IVA Imposte: ☐ Agevolate ☐ Parziali ☐ Totali
allegare Documentazione allegare Dichiarazione di Intenti allegare Documentazione**Timbro e Firma** _____**DICHIARAZIONE DEL CLIENTE**

Io sottoscritto, intestatario dei punti di prelievo e/o riconsegna sopra indicati, conferisco a GALA S.p.A. al fine di consentire la corretta esecuzione del Contratto, i seguenti mandati così come previsto nelle allegate Condizioni Generali di Fornitura: i) mandato per la stipula del contratto di dispacciamento con TERNI S.p.A. ii) mandato per la stipula del Contratto di trasporto con il distributore locale iii) mandato per la gestione della connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi, autorizzando espressamente GALA S.p.A. a richiedere eventualmente l'interruzione della connessione alla rete e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del punto di fornitura nonché manlevando GALA S.p.A. e il distributore locale competente da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare; iv) mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 c.c., per la gestione della connessione alla rete di distribuzione del gas, autorizzando espressamente GALA S.p.A. a richiedere eventualmente l'interruzione della connessione alla rete di distribuzione del gas e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del punto di riconsegna e manlevando GALA S.p.A. e il distributore locale competente da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare. Io sottoscritto, intestatario dei punti di prelievo e/o riconsegna sopra indicati, dichiaro inoltre: a) di utilizzare presso il sito indicato l'energia elettrica e/o il gas per usi domestici, ovvero non domestici, in conformità a quanto sopra indicato, autorizzando il distributore, competente localmente e responsabile della rilevazione e registrazione delle misure, al rilascio delle curve di prelievo anche orarie, se disponibili, e dei dati di consumo, inclusi i dati storici, relativi ai punti di prelievo e/o riconsegna nella mia titolarità e sopra individuati a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione e fino alla cessazione del rapporto contrattuale e ciò al fine della corretta esecuzione del contratto; b) di voler recedere in modo irrevocabile dal Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas in essere ai sensi dell'art. 5 comma 2, All. A, Delibera n.144/07 ARERA. Mi impegno a rendere disponibile, in relazione a quanto sopra, su richiesta del Fornitore, la documentazione eventualmente necessaria per l'esecuzione del Contratto, anche con riferimento ai servizi accessori. Io sottoscritto dichiaro altresì di aver ricevuto la consegna del Contratto costituito dai seguenti documenti: 1) Condizioni Generali di Fornitura; 2) Condizioni Tecniche ed Economiche; 3) il presente Modulo di Adesione; 4) Nota Informativa e 5) Scheda di Confrontabilità (ove prevista). Io sottoscritto dichiaro che, nel caso in cui l'indirizzo indicato ai fini delle comunicazioni risultasse inesatto, e, conseguentemente, GALA S.p.A. non riuscisse a recapitare la CONFERMA DI CONTRATTO, nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stessa GALA S.p.A. anche in relazione alle attività di attivazione/disattivazione della fornitura richiesta ed ai conseguenti trasferimenti della fornitura.

Data _____ / _____ / _____

Timbro e Firma _____

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE

DATI RELATIVI AL DEBITORE

Cognome e Nome/Ragione sociale _____

Codice Fiscale _____ P. IVA _____

Telefono/Cellulare _____ E-mail/PEC _____

Dati di residenza / Sede legale _____ n° _____

Indirizzo _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____ Paese _____

Codice Cliente _____

DATI CONTO CORRENTE

Tipo di pagamento: ricorrente

Cognome e Nome del sottoscrittore _____

Codice Fiscale del sottoscrittore _____

Telefono/Cellulare _____ E-mail/PEC _____

Codice IBAN _____

Presso la Banca _____ *SWIFT/BIC _____

*SWIFT BIC - obbligatorio solo per banche che si trovano in: Città del Vaticano, Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra e San Marino

DATI RELATIVI AL CREDITORE

Ragione sociale: **GALA S.p.A.**

Codice Identificativo del Creditore: **IT500010000006832931007**

Indirizzo: **Via Savoia 43\47 - 00198 Roma - Italia**

Riferimento del mandato (da indicare a cura del creditore): _____

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a GALA S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da GALA S.p.A.

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Luogo e Data

Firma
Intestatario del conto corrente(sottoscrittore)



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa clienti

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
GALA S.p.A., con sede in Via Savoia 43/47 00198 Roma (di seguito anche Il Titolare), in qualità di titolare del trattamento, si preoccupa della riservatezza dei tuoi dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Puoi contattare il Titolare all'indirizzo: privacy@gala.it
Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate dalla titolare. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: privacy@gala.it
Per maggiori informazioni consulta l'informativa completa sul sito web www.gala.it

Come raccoglie e tratta i tuoi dati il Titolare?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali:
- nome, cognome;
- codice fiscale;
- luogo e data di nascita;
- indirizzi fisici e telematici;
- numero di telefono fax e/o fisso e/o mobile;
- codice POD/PDR;
- partita IVA;
- dati relativi a condanne penale e a reati o alle relative misure di sicurezza (trattati esclusivamente per la gestione dei contenziosi);
- dati bancari;
- documenti di riconoscimento;
- appartenenza alla categoria clienti disagi economici e/o fisici (dati particolari);
- log di accesso piattaforme dedicate;
- dati relativi alla solvibilità economica (credit check)
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per:
1) per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale instaurato, per la gestione dei pagamenti, la trattazione dei reclami, nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo discendente dal contratto, quali, la registrazione e l'archiviazione dei tuoi dati personali.
Base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, adempimento di obblighi di legge.
2) i tuoi dati personali rientranti in "categorie particolari di dati personali" (ex art. 9 GDPR, in particolare le informazioni relativi a disagi fisici) potranno essere trattati per l'eventuale accesso alle tariffe agevolate e/o all'ottenimento di condizioni contrattuali previste dalla legge e/o da Regolamenti.
Base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, adempimento di obblighi di legge.
3) per la comunicazione a Società di revisione e certificazione del bilancio, Società di rilevazione e certificazione della qualità, Istituti bancari, Società e studi legali, Aziende di trasporto e spedizionieri, Consulenti informatici, Consulenti eventualmente coinvolti nella gestione amministrativa e contabile, Enti pubblici (incluse Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza).
Base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, adempimento di obblighi di legge.
4) per l'adempimento degli obblighi di sicurezza informatica.
Base giuridica: legittimo interesse del Titolare.
5) per l'invio di comunicazioni di natura promozionale dei servizi/attività del Titolare.
Base giuridica: consenso.
6) per finalità di tutela legale in caso di eventuali contestazioni anche in sede giudiziaria che dovessero coinvolgerlo in ragione dell'attività svolta.
Base giuridica: legittimo interesse del Titolare.
7) per lo svolgimento delle verifiche sulla tua solvibilità economica (credit check) al fine di identificare la tua affidabilità economica e la solvibilità, prima dell'inizio del rapporto contrattuale.
Base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, legittimo interesse del Titolare.
I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo:
• Elenchi e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica normativa nazionale e/o internazionale;
• Società che offrono servizi di informazione commerciale e SCIPAFI (così come previsto dalla Legge 124/2017) per il credit check;
• Enti privati e pubblici operanti nel settore nell'ambito del territorio nazionale e internazionale con cui il titolare del trattamento ha stabilito rapporti informativi

Prestazione del consenso
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali: *a. per finalità di marketing*

☐ Sì, acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing (invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato, ecc)

☐ No, non acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing (invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato, ecc)

Data _____ / _____ / _____

Firma _____



ALLEGATO NC Nota informativa per il cliente finale

Tutti i Clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale e, comunque, a seguito della conclusione del Contratto di fornitura, Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente Domestico e/o non Domestico, o comunque un cliente avente diritto al servizio della tutela della Vulnerabilità, l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ARERA), in alternativa all'offerta attuale. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale
Nome impresa: GALA S.p.A. Indirizzo per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento: Via Savoia, 43 - 00198 - Roma (RM) Codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata: _____ Data e ora del contatto: _____ Firma del personale commerciale che l'ha contattata: _____

Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: • prezzo della fornitura • durata del contratto • modalità di utilizzo dei dati di lettura • modalità e tempistiche di pagamento • conseguenze del mancato pagamento • eventuali garanzie richieste • modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso • modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto
Data di presunta attivazione: _____ Periodo di validità della proposta: _____ <i>Nota: in caso di proposta contrattuale del Cliente Domestico e/o non Domestico, se l'impresa di vendita non invia il rifiuto della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera accettata.</i> Eventuali oneri a carico del Cliente: _____

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
• Copia contratto • Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

Diritto di ripensamento
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto) va esercitato sempre in forma scritta entro: • 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); • 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono) • 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

Livelli specifici di qualità commerciale e indennizzi						
Indicatore	Standard specifico 2017-2018	Standard specifico dal 2019	Tipologia di utenza	Indennizzo Automatico		
				Entro tempo doppio rispetto a standard	Entro tempo triplo rispetto a standard	Oltre tempo triplo rispetto a standard
1. Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari	30 giorni solari	BT	€ 25,00	€ 50,00	€ 75,00
			MT			
2. Tempo massimo di rettifica fatturazione	90 giorni solari	60 giorni solari	BT	€ 25,00	€ 50,00	€ 75,00
			MT			
3. Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	20 giorni solari	BT	€ 25,00	€ 50,00	€ 75,00
			MT			
Livelli generali di qualità commerciale						
Indicatore		Standard Generale		Tipologia di utenza		Indennizzo automatico
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari		95%		BT		Non previsto
				MT		Non previsto

ALLEGATO CGF CONDIZIONI GENERALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Articolo 1 - Definizioni e normativa di riferimento
ARERA è l'Autorità per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481/G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;
Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica o con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;
Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;
Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica o gas naturale per uso proprio;
Cliente domestico o Cliente finale domestico: è il Cliente che acquista energia elettrica o gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;
Cliente non domestico: è il Cliente – diverso dalle amministrazioni pubbliche – interamente connesso in bassa tensione ovvero con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista energia elettrica ovvero gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico;
Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico e i Clienti di energia elettrica e gas naturale che svolgono attività di servizio pubblico;
Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIGEG;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/ com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;
Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); Condizioni economiche: sono le condizioni di prezzo proposte ai Clienti finali;
Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al cliente finale domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale concluso e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;
Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99 G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 o il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;
Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e le condizioni Tecniche Economiche;
Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica elo gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;
Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;
Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto, nella fattispecie GALA S.p.A.;
Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuati per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;
Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;
Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e il gas naturale;
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata, per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;
Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;
Punto di fornitura: è il punto di prelievo o di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica o il gas naturale al Cliente;
RDDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019, Servizio di default: è il servizio nazionale a garanzia del bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore
Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07 riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07 riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela;
Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 125/07; Servizio di ultima istanza energia elettrica: sono il Servizio di maggior tutela ovvero il Servizio di salvaguardia;
Servizi di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal (FUI);
SI: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;
Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell'ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elit 191/09 e successive modifiche e integrazioni;
Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-RM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;
Switching: a) per il servizio elettrico, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; b) per il settore del gas naturale: (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;
Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1999, n. 79;

TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;
TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;
TIMG: è il Testo integrato morosità gas;
TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica;
TIOE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;
TIOV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;
TIVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.
Articolo 2 - Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione alternativamente di energia elettrica o di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni Tecniche economiche.
2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto. 2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente i servizi di ultima istanza che in precedenza serviva il Cliente.
2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente i servizi di ultima istanza che in precedenza serviva il Cliente.
2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati secondo le disposizioni di cui all'art. 7.
2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica o il gas naturale messi a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica o il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna. Articolo 3 -

Articolo 3 - Conclusione del contratto
3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla data della sua sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto sul Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva la prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore.
3.2 - L'attivazione della fornitura è subordinata a:
b) verifica da parte di GALA S.p.A. dell'assenza di morosità pregresse a carico del Cliente e valutazione dell'affidabilità creditizia ("credit check"), da effettuarsi entro 10 giorni dalla firma del Contratto. Se l'esito è negativo, il Fornitore comunicherà l'esito per iscritto, altrimenti la verifica si considera superata;
c) eventuali controlli su morosità legate al punto di fornitura, anche tramite banche dati pubbliche o private. In caso di esito negativo, GALA può rifiutare la richiesta, senza tuttavia chiedere al Cliente il pagamento di morosità di precedenti intestatari;
d) verifiche tramite società esterne autorizzate, con consenso del Cliente al trattamento dei dati;
e) controlli presso Sistemi di informazione creditizia e il sistema pubblico SCIPAFI per la prevenzione delle frodi (es. furto di identità);
f) attivazione da parte del Distributore dei servizi di trasporto e distribuzione.
3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole.
3.4 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d'accordo, su un altro supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma 6, del Codice di Consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.
3.5 Opzione riservata ai clienti finali non domestici: qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o, in alternativa – nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore – effettua una chiamata di conferma.
3.6 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, costituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da f a j) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto alla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.
3.7 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
3.8 Nei casi diversi dal cambio fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima diponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

Articolo 4 - Procura a recedere
4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza con facoltà di subdelega a GALA S.p.A., con sede legale in Via Savoia, 43 00198 Roma (RM), perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma il mandato si intende conferito a titolo gratuito. GALA S.p.A., in relazione a taluni punti di prelievo oggetto di contratto di fornitura, riveste la qualità di controparte commerciale e non anche di utente del trasporto. L'efficacia del presente contratto, ai sensi dell'art. 16.2 del TIMOE, è condizionata risolutivamente all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 23.3 del TIMOE. Qualora si verifichi la fattispecie indicata in tale ultima norma: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere seguito in coerenza con i termini previsti dall'allegato B alla deliberazione 487/2015/R/el, che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente della maggior tutela ovvero dell'esercente della salvaguardia.
4.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente finale domestico, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.3, il fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Diritto di ripensamento

5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

- a) presentando una qualsiasi dichiarazione scritta ed esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nella modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli clienti finali domestici;
- b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

5.2 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico.

5.3 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento.

5.5 Qualora il Cliente finale domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a euro 23,00 iva esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

5.6 Le Parti prendono atto che:

- a) se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
- b) se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedire l'attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza gas o il Servizio di maggior tutela per il settore elettrico.

5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

Articolo 6 - Revoca della richiesta di switching

6.1 Ai sensi della normativa vigente, il Contratto di energia elettrica o gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

- a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso alternativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
- b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;
- c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- f) la data di attivazione del Servizio di default (solo per la fornitura gas naturale);
- g) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura (solo per la fornitura gas naturale);
- h) la data di attivazione del Servizio di salvaguardia (solo per la fornitura di energia elettrica);
- i) mancato allineamento della domiciliazione bancaria (SEPA).

6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

6.3 Qualora il Fornitore intendesse esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura gas il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;

b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

Articolo 7 - Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna

7.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell'Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

7.2 Per le offerte di gas naturale ai fini dell'Articolo 2 il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

7.3 Per le offerte di gas naturale, il Fornitore si avvale di uno o più soggetti terzi per la conclusione del contratto per il servizio di distribuzione. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto per il servizio di distribuzione e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza gas.

7.4 Il Cliente, se applicabile a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.5 Il Cliente, ove impegnato, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Articolo 8 - Attivazione della fornitura

8.1 L'Attivazione della fornitura, salva diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di volta o nuova attivazione, ha luogo entro la prima data utile a cominciare entro non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo entro il termine indicato nella lettera di conferma di avvenuta conclusione del contratto.

8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Articolo 9 - Condizioni economiche

9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al cliente nell'ambito della presente offerta allegata al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

Articolo 10 - Durata del contratto, rinnovo e recesso

10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.

10.3 Trascorsi 12 mesi di cui al comma 10.2, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni tecniche economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente contratto.

Il prezzo proposto per il rinnovo della presente offerta è pari al prezzo previsto dall'offerta in scadenza commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e i termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore di quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche.

10.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.

10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.

10.8 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio Fornitore.

10.9 Il Fornitore garantisce alla totalità dei mesi del mese successivo alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma al fine di cessare la fornitura, o per altre motivazioni il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore ad un mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto utilizzando il modulo cessione utenza- rimozione con le modalità ivi previste.

10.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o negli l'accesso per la chiusura del misuratore di gas naturale, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

10.12 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

- Fatturazione

11.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica e di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 11.12. Con riferimento alla fornitura di gas naturale, nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

11.3 Le fatture consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio della fattura, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita, in alternativa, mediante invio del modulo richiesta dettaglio Bolletta 2.0.

11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.gala.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'offerta di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso l'invio del modulo richiesta informazioni secondo le modalità ivi indicate.

11.5 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.

11.6 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente tramite posta elettronica e tramite l'area riservata sul sito internet www.gala.it

11.7 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

11.8 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.

11.9 Il livello dello sconto di cui al comma 11.8 è pari:

Tipologia di clienti	Unità di sconto	Livello di sconto
Clienti finali domestici di energia elettrica		-6,00
Clienti finali non domestici di energia elettrica	euro/punto di fornitura /anno	-6,60
Clienti finali domestici di gas naturale		-5,40
Condominio con uso domestico gas naturale	euro/punto di fornitura /anno	-12,00

11.10 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.

11.11 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

11.12 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3. in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente i servizi di ultima istanza di energia elettrica o gas, oggetto in caso di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

11.13 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, sono le seguenti:

- Mediante addebito su conto corrente bancario/postale;
 - Tramite bonifico bancario/postale;
 - Tramite bollettino postale precompilato.
- Nei casi di pagamento tramite bollettino postale precompilato e bonifico bancario verrà richiesto un deposito cauzionale.
- 11.14 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;

b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;

c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente secondo il criterio pro die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato periodo. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà la stima dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installata (kW).

11.15 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

11.16 Il Cliente finale ha altresì diritto di ricevere un indennizzo automatico pari a 20 euro nel caso in cui il Contratto non riporti le modalità di fatturazione e di pagamento specificando altresì la periodicità di emissione delle fatture.

Fatturazione di periodo

La fatturazione di periodo è emessa con la seguente frequenza:

ENERGIA ELETTRICA: Clienti domestici - bimestrale;

ENERGIA ELETTRICA: Clienti non domestici - mensili;

GAS NATURALE: Clienti inferiore a 500 Smc/anno - almeno quadrimestrale;

GAS NATURALE: Clienti inferiore tra 500 e 1500 Smc/anno - bimestrale;

GAS NATURALE: Clienti uguale o superiore a 5.000 Smc/anno - mensile;

11.17 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;

b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

- a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
- b) 60 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

11.18 In caso di fornitura di gas naturale, il Fornitore informs il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le modalità indicate in fattura.

11.19 In caso di Cliente finale di energia elettrica trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

11.20 In caso di mancata lettura, entro i limiti temporali previsti dalla regolazione il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.

11.21 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

11.22 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.23, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:

- a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.23;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.23.

11.23 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

12.1 Fattura - Rateizzazione

12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

- i) qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii), sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalci;
- ii) qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
- iii) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 11;
- iv) nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;

12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui ai punti i. e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);

- nei casi di cui al punto iii) le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);

- nei casi di cui al punto iv), le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);

- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviare separatamente da questi ultimi:

- 12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 11.25, nei casi in cui tale fattura/le non pagate/le per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzati anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

12.8 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

a) la prima rata non può essere superiore al trenta percento del debito di cui alla costituzione in mora;

b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;

c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro;

d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.

12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui tale fattura/le non pagate/le per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzati anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

Articolo 13 - Garanzie a carico del cliente finale

13.1 Salvo quanto disposto al successivo art. 13.8, il Fornitore può richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV e TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:

ENERGIA ELETTRICA		
Clienti titolari di bonus sociale		
Ammontare deposito (€)	5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	
Clienti domestici		
Ammontare deposito (€)	11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	
Clienti non domestici		
Ammontare deposito (€)	15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione
	Clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiori a 16,5 kW

GAS NATURALE					
Clienti titolari di bonus sociale					
Ammontare deposito (€)	Consumo annuo (Smc/anno)				
	<500	Fino a 5.000			>5.000
	25,00	77,00			valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte
Altri clienti					
Ammontare deposito (€)	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	>5.000
	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
- 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.
- 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.
- 13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
- 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria o postale.

13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria e postale. **Articolo 14 - Interessi di mora**

14.1 In caso di ritardo/pagamento di una o più delle fatture emesse dalla Società, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, la corrispondenza degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5% qualora lo stesso Cliente assuma la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo e gli interessi di mora, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, nelle restanti ipotesi. Qualora il ritardo/pagamento delle fatture risultasse superiore a 25 giorni, la Società, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ha la facoltà di comunicazione di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno. Sono, inoltre, a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale e/o Terra S.p.A. devono pretendere dalla Società a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto.

14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

14.3 È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

14.4 Il fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

Art. 15 - Inadempimento del cliente

15.1 In caso di ritardo/di o omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 11.17, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso alla ricezione di eventuali comunicazioni allo stesso indirizzo PEC, un con preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

15.2 Il termine di cui al comma 15.1 non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

15.3 Nel caso in cui il Fornitore effettui una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di comunicazione di costituzione in mora, salvo il risarcimento del danno. Saranno a carico del cliente i costi sostenuti dal fornitore per l'invio della raccomandata per la diffida e messa in mora.

15.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

15.5 Decorso il termine di cui all'art. 15.2, permanendo l'inadempimento e spirati 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura per morosità. Resta inteso che gli oneri e le spese sostenute per tutte le operazioni successive a tal fine saranno poste ad esclusivo carico del Cliente nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA ed in coerenza con le Condizioni Generali di Fornitura.

15.6 Con successivo riferimento alla fornitura di energia elettrica, qualora i punti di prelievo siano connessi in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorso tale periodo, in caso di mancato pagamento, sarà effettuata la sospensione della fornitura.

15.7 Una volta sospesa la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 25 relativo alle comunicazioni.

Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione, qualora il Contratto abbia a oggetto energia elettrica, ovvero richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell'articolo 9 del TIMG, qualora il Contratto abbia a oggetto il gas naturale.

15.9 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

15.10 Per i contratti di energia elettrica, ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai fini dell'attivazione dei servizi di ultima istanza. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza di questi ultimi servizi.

15.11 Per i contratti di gas naturale, ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore, la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG, ai fini dell'attivazione del servizio di default. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default.

15.12 Nel caso cui al precedente comma 15.11, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:

- a) copia della fatture non pagate;
- b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
- c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente
- d) copia del Contratto o dell'ultima fattura pagata;
- e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
- 15.13 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disallentare il Punto di misura.
- 15.14 In caso di ritardo/di o omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disallentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 15.1 a 15.4. Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 15.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII, nel caso di contratti di energia elettrica, ovvero chiedendo al Distributore la Cessazione amministrativa, nel caso di contratti di gas naturale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei servizi di ultima istanza attivati dal SII o dal Distributore.
- 15.15 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza;
- b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

- (i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- (ii) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione messa in mora;
- (iii) il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
- 15.16 Nei casi di cui al comma 15.15, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
- 15.17 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR

- nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.;

Articolo 16 - Prestazioni di competenza del distributore

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE e nel RQDG, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, sudenti e voltore, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE e del RQDG.

16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo maggiorato di euro 25,00 (venticinque) iva esclusa. A titolo esemplificativo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazioni o attivazioni della fornitura su richiesta dal cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura.

16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Articolo 17 - Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas o dell'energia elettrica.

17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare, controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso. Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, conseguentemente, dichiarato approvato specificamente ciascuna di esse, come sopra enumerate e specificate.

Articolo 18 - Forza maggiore

18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui inadempimento è divenuto impossibile non deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Art. 19 - Limitazione di responsabilità

19.1 Le caratteristiche della Fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

19.2, in ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di spacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica e/o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manufazioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.

19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Articolo 20 - Clausola assoluta espressa

20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, qualora, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di messa in mora, il Cliente non abbia provveduto a porre rimedio alle inadempienze allo stesso contestate, qualora le inadempienze contestate, sia nel caso di somministrazione di energia elettrica, sia nel caso di somministrazione di gas, siano relative a:

- a) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
- b) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disallimentazione, operazioni di manutenzione etc.);
- c) autoletture mendaci;
- d) mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
- e) condizioni di sicurezza mancanti;
- f) inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
- g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
- h) consumo del gas naturale e/o energia elettrica a terzi o utilizzo in siti diversi dal Punto di Riconsegna o Punto di Prelievo ovvero utilizzo per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto;
- i) violazione obbligo di esclusiva;
- j) nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- k) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc).
- 20.2 La manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni comporta la responsabilità di diritto del contratto.
- 20.3 Per la somministrazione di energia elettrica costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:

- la risoluzione dei contratti di trasporto e/o spacciamento;
- la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del trasporto e del spacciamento, secondo le previsioni del comma 16.2
- Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito internet www.areraenergia.it), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del trasporto e del spacciamento. In tal caso:

i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, previsti dall'art. 5 della delibera ARERA ARG/elt 42/08 e ss.mm.ii; ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia;

- l'esecuzione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii.

20.4 Per la somministrazione di gas costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:

- a risoluzione del rapporto contrattuale di distribuzione tra il Distributore ed il Fornitore secondo le previsioni di cui al par. 13 del Codice di rete tipo di distribuzione gas (Delibera ARERA 108/2006 e ss.mm.ii pubblicata in GURI n. 153 SO n.158 del 4 Luglio 2006);
- la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del servizio di distribuzione, secondo le previsioni dell'art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito internet www.areraenergia.it), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del servizio di distribuzione. In tal caso:
- i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, previsti dall'art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii; ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza;
- l'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell'articolo 11 della Delibera ARG/ gas 99/11e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito internet www.areraenergia.it).

Articolo 21 - Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni

21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati all'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.societaenergiaitalia.com.it.

21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

21.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico o gas); il motivo del reclamo; l'indicazione del punto di fornitura (codice POD o codice PDR) o, qualora non sia disponibile il codice del cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Articolo 22 - Assicurazione clienti finali gas

22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi:

- a) i clienti finali diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- b) i consumatori di gas naturale per autorizzazione.
- 22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con la modalità indicata sul sito internet www.arera.it.
- 22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

Articolo 23 - Integrazione del contratto

23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto e nella documentazione contrattuale che lo compone le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura dandone tempestiva comunicazione al cliente fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Articolo 24 - Cessione del contratto

24.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2588 c.c.

24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore con un preavviso di 10 giorni. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Articolo 25 - Comunicazioni

25.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto e dovranno riportare sia i dati identificativi del Cliente, sia i dati identificativi della sede della fornitura. Dette comunicazioni, a prescindere dal fatto che abbiano a oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas, dovranno essere inoltrate a GALA S.p.A. - a mezzo del servizio postale o a mezzo corriere o, quando previsto, in Via Savia 43 - 00198 ROMA (RM) per tutti i contratti relativi alle utenze site nel territorio nazionale.

25.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

25.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Articolo 26 - Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, nel caso in cui il Cliente finale sia un Cliente domestico e competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi, è competente in via esclusiva il Foro di ROMA.

Articolo 27 - Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (www.areraenergia.it/it/consumatori/conciliazione.html).

27.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziarla.

Articolo 28 - Dati personali

28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati.



Data _____ / _____ / _____ Firma del cliente _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Cliente dà atto che le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, sono state oggetto di attenta lettura e trattativa e, conseguentemente, dichiara di approvare specificamente ciascuna di esse, come sopra enumerate e specificate.

Data _____ / _____ / _____ Firma del cliente _____